

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C./C.G.

N. 50 DEL 12/11/2003



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Zampieri

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I.S.E.E.)**

INDICE

<i>Art. 1</i> - Oggetto del regolamento	pag. 3
<i>Art. 2</i> - Integrazioni e ambito di applicazione	pag. 3
<i>Art. 3</i> - Definizione del nucleo familiare	pag. 3
<i>Art. 4</i> - Indicatore della situazione economica equivalente	pag. 5
<i>Art. 5</i> - Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale	pag. 5
<i>Art. 6</i> - Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale	pag. 6
<i>Art. 7</i> - Scala di Equivalenza	pag. 7
<i>Art. 8</i> - Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate	pag. 8
<i>Art. 9</i> - Modalità attuative	pag. 8
<i>Art. 10</i> - Modalità applicative	pag. 9
<i>Art. 11</i> – Competenze	pag. 9
<i>Art. 12</i> - Revoca dei benefici	pag. 9
<i>Art. 13</i> - Assistenza nelle dichiarazioni	pag. 9
<i>ART. 14</i> - Variazioni I.S.E.E.	pag. 9
<i>ART. 15</i> – Controlli	pag. 10
<i>Art. 16</i> - Trattamento dei dati personali	pag. 10
<i>Art. 17</i> - Norme integrative	pag. 10
<i>Art. 18</i> - Entrata in vigore	pag. 10
<i>Art. 19</i> - Pubblicità del Regolamento	pag. 10

Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate (I.S.E.E.)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 130 e relativi decreti attuativi (DPCM n. 221/1999, come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001, e DPCM 18 maggio 2001).

Art. 2

Integrazioni e ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
 - a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il regolamento per i lavori socialmente utili;
 - b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale adotta specifiche direttive per la corretta applicazione del presente Regolamento in relazione alla composizione del nucleo familiare e determina la soglia di ISEE entro la quale usufruire delle prestazioni agevolate o dei servizi sociali o assistenziali in relazione ai diversi tipi di prestazione.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Comunale, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, potrà prevedere, per ogni singola prestazione sociale, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

Art. 3

Definizione del nucleo familiare

1. Le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni sociali a carattere agevolato e le altre rientranti nell'ambito della legge in materia di assistenza, qualora non diversamente disposto da atti di natura legislativa, sono da intendersi riferite al nucleo familiare quale definito all'art.1 – bis del DPCM 7 maggio 2000, n. 221, come introdotto dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e precisamente:

Ai fini del succitato decreto ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, N. 223, salvo quanto stabilito dai seguenti commi.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo della persona di cui sono a carico.

Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

- b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giudiziale o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

Il figlio minore di 18 anni anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o altri istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

2. In conformità a quanto previsto nel comma precedente, la Giunta Comunale, in relazione a particolari prestazioni, può assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e all'art. 7 del presente regolamento.
3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, come determinato in base all'articolo 5 del presente regolamento, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, come determinato in base all'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 5

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) **il reddito complessivo** risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF (Mod. Unico: Rigo RN1 – Mod. 730: quadro di calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF. Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax).
 - b) **i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera** e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) **i proventi derivanti da attività agricole**, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) **il reddito figurativo delle attività finanziarie**, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 6, comma 1, lett. b).
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €

5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'euro intero più vicino.

Art. 6

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) **il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli**, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.
- b) **il valore del patrimonio mobiliare**, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad € 15.493,71, composto da:
 - depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla

base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

Art. 7

Scala di Equivalenza

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il Nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;

• + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed 1, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

Art. 8

Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

Art. 9

Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La dichiarazione è resa su modello - tipo, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000.

3. Quando la dichiarazione sostitutiva unica non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, è facoltà del Responsabile del Servizio richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisca integralmente quella precedente.

4. La dichiarazione ha validità annuale.

5. Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione è immediata.

6. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Art. 10

Modalità applicative

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolato, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 8.

Art. 11

Competenze

1. Le agevolazioni di competenza dell'Ente saranno concesse in conformità a quanto stabilito nelle norme regolamentari emanate dall'Ente stesso, previo accertamento, da parte del Responsabile del Servizio competente, della sussistenza di tutte le altre condizioni ivi previste.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 12

Revoca dei benefici

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il falso, il responsabile del servizio competente adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Art. 13

Assistenza nelle dichiarazioni

1. L'Amministrazione comunale assicura un servizio di assistenza nella fase di stesura della dichiarazione I.S.E.E. dei richiedenti i servizi, anche attraverso convenzioni con i C.A.A.F..

2. Il servizio viene erogato a titolo gratuito.

ART. 14

Variazioni I.S.E.E.

1. In caso di rilevante variazione della situazione economica dichiarata per l'accesso ai benefici disciplinati dal presente regolamento, l'interessato potrà richiedere il nuovo calcolo della fascia I.S.E.E. mediante presentazione di una nuova dichiarazione. La variazione sarà considerata rilevante esclusivamente nel caso in cui comporti un I.S.E.E. nella misura stabilita annualmente dalla Giunta rispetto a quello risultante dalla presentazione della dichiarazione precedente.

2. Nel caso di rilevante dichiarazione intesa nel senso definito al precedente comma, la nuova tariffa verrà applicata a partire dal mese successivo a quello in cui è stata prodotta in atti del Comune la nuova dichiarazione.

ART. 15

Controlli

1. Il Comune attiverà tutte le misure necessarie alle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti a norma del presente regolamento, anche mediante la stipulazione di convenzioni e protocolli d'intesa con altri uffici pubblici detentori di dati e notizie utili a tali verifiche, da attuarsi anche attraverso lo scambio informativo on line di elementi di conoscenza desunti da banche – dati informatiche.
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000, anche relative alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'irrogazione delle previste sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni, il competente settore comunale assumerà immediatamente ogni misura utile a sospendere o revocare i benefici concessi, in quest'ultimo caso con recupero delle somme dovute all'ente per l'illecito godimento dei benefici.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto nella L. n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, qualunque informazione personale di cui al servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata per i fini strettamente necessari e pertinenti a quelli indicati nelle leggi di settore e nei regolamenti, anche comunali, nonché ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento.
2. I dati acquisiti ai sensi del presente regolamento potranno essere trattati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Art. 17

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito di 15 gg. presso l'Ufficio Segreteria da effettuarsi successivamente all'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 19

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.